DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1278 **del** 19 NOV. 2026

Convenzione attiva tra ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori per l'esecuzione di esami di laboratorio.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 63 del 31.07.2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 370 del 28.07.2025:

- ha nominato il dott. Michele Brait quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori con decorrenza dal 05.08.2025 sino al 04.08.2028;
- ha confermato al Direttore Generale, al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi e garantire la dovuta tempestività e celerità nell'adozione di atti e provvedimenti, le deleghe di funzioni e di firma di cui alle deliberazioni n. 15 del 27.02.2023 e n. 17 del 27.03.2023;

Ricordato che – secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto di questo Ente – "*al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione*";

Visti:

- il decreto n. 130 del 2.10.2025 "Semplificazione dell'azione amministrativa. Determinazioni conseguenti al decreto n. 1 del 5.08.2025", con il quale il Direttore Generale ha provveduto a conferire ulteriori deleghe di firma, rispetto a quelle individuate nel decreto n. 1/2025, al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo, ciascuno per la parte di propria competenza relativamente agli atti conclusivi di procedimenti che impegnano la Fondazione IRCCS verso l'esterno;
- la nota del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo prot. n. 20643 del 17.10.2025 ad oggetto: "Delega di firme", con la quale è stata sub-delegata al Direttore S.C. Convenzioni, Libera Professione e Marketing, dott.ssa Roberta Mazzoli, la firma degli atti conclusivi di procedimenti che impegnano la Fondazione IRCCS verso l'esterno, già autorizzati con specifico provvedimento;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

copia non utilizzabile per fini legali

- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., che consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 15, comma 1, della Legge 08.08.1990, n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a "*concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- l'art. 43, c. 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- il D.P.R. del 14.01.1997 che prevede, tra i requisiti minimi organizzativi per i Servizi di Medicina di Laboratorio, l'esistenza di un documento in cui sono esplicitati gli esami effettuati direttamente e quelli che vengono inviati ad altre strutture, implicitamente afferma la possibilità di ricorrere al "service";
- il Decreto D.G. Sanità del 15.10.1999 n. 42811, che autorizza l'utilizzo del "service", definito come il conferimento di campioni biologici per l'esecuzione di determinazioni analitiche a laboratorio diverso da quello al quale afferisce l'utente e stabilisce che i laboratori accreditati possono inviare campioni in "service" solo ad altre strutture accreditate, mentre i laboratori autorizzati, ma non accreditati, possono inviare campioni in "service" sia a laboratori autorizzati sia a laboratori accreditati;
- la gestione dell'erogazione delle prestazioni attraverso il "service" è regolata dalla DGR IX/7044 - allegato 5 del 26/09/2022 e ss.mm.ii;
- la circolare della DG Welfare Protocollo G1.2025.0012189 del 31/12/2025, stabilisce che "nell'erogazione delle prestazioni in regime di "service" tra Strutture pubbliche, i rimborsi devono essere regolati da rapporti convenzionali tra pari; tuttavia l'importo del rimborso per ciascuna prestazione non può superare la tariffa prevista dal Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR), decurtata del 5%";
- l'art. 8, del D.P.C.M. del 27.03.2000 disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purché sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- l'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2019-2021, che disciplina l'attività libero professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda o Ente e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- l'art. 21 del CCNL dell'Area Sanità triennio 2022–2024, che disciplina lo svolgimento dell'attività libero professionale da parte dei dirigenti sanitari, descrivendone le varie tipologie;
- l'art. 33 del CCNL relativo al personale del comparto sanità triennio 2022-2024, che disciplina lo svolgimento dell'attività di collaborazione da parte del personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari direttamente connessa alla prestazione libero-professionale intramuraria del dirigente sanitario;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;

Copia non utilizzabile per fini legali

- l'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;

Vista la nota prot. n. 5709 del 02.02.2026 (prot. FSGT n. 2772 del 02.02.2026),), acquisita agli atti del Responsabile del Procedimento, con cui l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario ha chiesto la disponibilità della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori a stipulare una convenzione per l'esecuzione di esami di laboratorio;

Dato atto che:
- la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;
- le Parti in coerenza con i principi sopra richiamati, riconoscono il comune interesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, al fine di razionalizzare le risorse e migliorare l'offerta al cittadino;

Visti i pareri favorevoli espressi da parte:

- dal Dott. Marco Casati, Direttore della S.C. Laboratorio Analisi, con e-mail del 06.02.2026, 09.07.2026 e del 21.09.2026;
- dal Dott. Luca Bresolin, Direttore della S.C. Direzione Medica di Presidio, con e-mail del 12.02.2026;

agli atti del Responsabile del Procedimento;

Dato atto che l'attività in questione, sarà svolta da parte del personale dirigente sanitario, a rapporto di lavoro esclusivo, della S.C. Laboratorio Analisi, con il supporto del personale del comparto sanitario:
- presso le strutture della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, fuori orario di lavoro, in timbratura con la resa di un orario aggiuntivo;
- verificato che la stessa non configura conflitto d'interesse con l'attività della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e sarà svolta soddisfatte prioritariamente le esigenze aziendali, e comunque senza interferire con il normale assolvimento dei compiti di istituto e con la funzionalità della S.C.;

Considerato che l'attività di cui all'oggetto sarà erogata alle condizioni e alle tariffe di cui agli artt. 2 e 3 della convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le tariffe indicate nel testo di convenzione finanziano i costi diretti ed indiretti sostenuti per le attività richieste, come da "analisi dei costi" predisposta in collaborazione con la S.S. Controllo di Gestione, acquisita agli atti del Responsabile del Procedimento;

Rilevato che la predetta convenzione, è disciplinata dall'art. 4.5.1 del Regolamento dell'Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI) della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, approvato con decreto n. 498 del 31.08.2023;

Evidenziato che la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori tratterrà dai proventi relativi all'attività in argomento, nel rispetto del Regolamento ALPI, le quote per le prestazioni svolte fuori

copia non utilizzabile per fini legali

orario di lavoro con la resa di un orario aggiuntivo, presso le strutture della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, da parte del personale dirigente della S.C. Laboratorio Ananlisi, con il supporto del personale del comparto, ove previsto, sarà corrisposto al personale stesso un compenso, sulla base dell'effettivo coinvolgimento e come da prospetto predisposto dal Direttore della richiamata S.C., calcolato con riferimento alla tariffa oraria, come previsto dall'art. 8 del Regolamento ALPI e di seguito riportato:

Categoria	Tariffa oraria
Dirigenza Medica e Sanitaria	€ 80,00
Personale comparto sanitario (tecnici e infermieri)	€ 50,00

Ritenuto, di definire in capo al Dott. Marco Casati, Direttore della S.C. Laboratorio Analisi, la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività connessa e conseguente all'adozione del presente provvedimento, anche nel rispetto della vigente normativa in materia di organizzazione dell'orario di lavoro;

Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, comprensiva degli allegati 1 e 2 per l'esecuzione di esami di laboratorio da parte del personale dirigente sanitario delle S.C. Laboratorio Analisi, con il supporto del personale del comparto, ove previsto, a favore dei pazienti che afferiscono alla stessa ASST, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2029, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che ha attestato la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento, i quali saranno interamente finanziati dai ricavi generati dal medesimo;

Stabilito che il ricavo complessivo presunto, pari a € 125.000,00, derivante dall'attività oggetto del presente provvedimento, sarà contabilizzato, come indicato dal Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e contabilità, al momento dell'emissione delle fatture, al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), verso ASST/ATS Lombarde", all'atto dell'emissione delle relative fatture;

Precisato, altresì, che a fronte dei ricavi stimati di € 125.000,00, derivanti dall'attività di cui sopra resa oltre l'orario di lavoro con la resa di un orario aggiuntivo svolta presso le strutture della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, i costi diretti sostenuti dalla Fondazione, definiti nel rispetto di quanto previsto dall'analisi dei costi effettuata in collaborazione con la S.S. Controllo di Gestione e dall'art. 8 del Regolamento approvato con decreto n. 498 del 31.08.2023, relativamente agli importi per il personale interessato, risultano pari a:

costi personale direttamente coinvolto	€ 40.307,50

Copia non utilizzabile per fini legali

di cui il costo del personale sarà registrato al conto n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" (art. 55 c. 1 lett c), d) ed ex art. 57-58 CCNL"- art. 89 -91 CCNL 2019-2021 con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

Considerato pertanto che ne deriva un primo margine, pari a € 84.692,50, che sarà destinato come di seguito indicato:

quota Fondazione IRCCS	€ 83.088,96
quota fondo di perequazione	€ 701,00
Quota fondo PTA	€ 201,54
Quota fondo legge Balduzzi	€ 701,00
totale primo margine	€ 84.692,50,

Preso atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento nonché responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Convenzioni, Libera Professione e Marketing Dott.ssa Roberta Mazzoli, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espressi ai sensi delle norme legislative e statutarie;

D E C R E T A

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1) di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, comprensiva degli allegati 1 e 2 per l'esecuzione di esami di laboratorio da parte del personale dirigente sanitario delle S.C. Laboratorio Analisi, con il supporto del personale del comparto sanitario, ove previsto, a favore dei pazienti che afferiscono alla stessa ASST, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2029, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare il personale in servizio presso la S.C. Laboratorio Analisi, a rapporto di lavoro esclusivo, a svolgere l'attività in argomento, presso le strutture della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, oltre l'orario di lavoro, in timbratura con la resa di un orario aggiuntivo ai sensi dell'art. 8 del Regolamento ALPI, verificato che la stessa non configura conflitto d'interesse con l'attività della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e sarà svolta, soddisfatte prioritariamente le esigenze aziendali, e comunque senza interferire con il normale assolvimento dei compiti di istituto e con la funzionalità della S.C.;

3) di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che ha attestato la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento, i quali saranno interamente finanziati dai ricavi generati dal medesimo;

Copia non utilizzabile per fini legali

4) di stabilire che la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori provvederà a corrispondere, per le prestazioni svolte fuori orario di lavoro con la resa di un orario aggiuntivo, presso le strutture della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, da parte del personale dirigente sanitario della S.C. Laboratorio Analisi, con il supporto del personale del comparto, ove previsto, un compenso, sulla base dell'effettivo coinvolgimento e come da prospetto predisposto dal Direttore della richiamata S. C., calcolato con riferimento alla tariffa oraria, come previsto dall'art. 8 del sopra citato Regolamento ALPI di seguito riportato:

Categoria	Tariffa oraria
Dirigenza Medica e Sanitaria	€ 80,00
Personale comparto sanitario (tecnici e infermieri)	€ 50,00

5) di dare atto che il ricavo complessivo stimato in € 125.000,00, derivante dall'attività oggetto del presente provvedimento, sarà contabilizzato, come indicato dal Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e contabilità, al momento dell'emissione delle fatture, al seguente numero di conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), verso ASST/ATS Lombarde";

6) di precisare, che a fronte dei ricavi stimati di € 125.000,00, derivanti dall'attività resa fuori orario di lavoro, con la resa di un orario aggiuntivo all'interno dalla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, i costi diretti sostenuti dalla Fondazione, definiti nel rispetto di quanto previsto dall'analisi dei costi effettuata in collaborazione con la S.S. Controllo di Gestione e dall'art. 8 del Regolamento approvato con decreto n. 498 del 31.08.2023, relativamente agli importi per il personale interessato, risultano pari a:

costi personale direttamente coinvolto	€ 40.307,50

di cui il costo del personale sarà registrato al conto n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" (art. 55 c. 1 lett c), d) ed ex art. 57-58 CCNL"- art. 89 -91 CCNL 2019-2021 con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

7) di dare atto che, per l'attività svolta fuori orario di lavoro, con la resa di un orario aggiuntivo all'interno dalla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, ne deriva un primo margine pari a € 84.692,50 che sarà in tal modo destinato:

quota Fondazione IRCCS	€ 83.088,96
quota fondo di perequazione	€ 701,00
Quota fondo PTA	€ 201,54
Quota fondo legge Balduzzi	€ 701,00
totale primo margine	€ 84.692,50

Copia non ufficiale per fini legali

8) di definire in capo al Dott. Marco Casati, Direttore della S.C. Laboratorio Analisi, la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento;

9) di dare atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento, nonché del Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Convenzioni, Libera Professione e Marketing, Dott.ssa Roberta Mazzoli, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

10) di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii..

==========

==========

Esprimono parere:

X Direttore Amministrativo: Francesco Ozzo _____ Favorevole ☒ Contrario ☐

Direttore Sanitario: Aida Andreassi _____ Favorevole ☒ Contrario ☐

Il Direttore Generale

(Michele Brait)

copia non utilizzabile per fini legali

Allegato al Decreto del Direttore Generale n. 1278 del 19 NOV. 2026

Convenzione attiva tra ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori per l'esecuzione di esami di laboratorio.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E LEGITTIMITA'

Il Responsabile del Procedimento:

Il Direttore S.C Convenzioni, Libera Professione e Marketing:

Dott.ssa Roberta Mazzoli

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E CONFORMITA' ECONOMICA

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:

Dott. Toni Genco

copia non utilizzabile per fini legali

CONVENZIONE TRA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI E ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO.

TRA

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori (di seguito Fondazione IRCCS) - con sede legale in Monza (MB), Via G. Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 12698710964) - nella persona del Direttore Generale Dott. Michele Brait, domiciliato per la carica presso la Fondazione stessa, giusta delega di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 31/07/2025

In esecuzione:

- del decreto del Direttore Generale n. 130 del 2/10/2025 "Semplificazione dell'azione amministrativa. Determinazioni conseguenti al decreto n. 1 del 5/08/2025";
- della nota del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo prot. n. 20643 del 17/10/2025 ad oggetto: "Delega di firme";

E

ASST della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito ASST) - con sede in Sondrio (SO), Via Stelvio n. 25 (C.F. e P.IVA 00988090148) - in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro tempore, Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi, domiciliata per la carica presso la sede

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della Legge 08.08.1990, n, 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "*concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

copia non utilizzabile per fini legali

- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 43, c. 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- il D.P.R. del 14.01.1997 prevede, tra i requisiti minimi organizzativi per i Servizi di Medicina di Laboratorio, l'esistenza di un documento in cui sono esplicitati gli esami effettuati direttamente e quelli che vengono inviati ad altre strutture, implicitamente afferma la possibilità di ricorrere al "service";
- il Decreto D.G. Sanità del 15.10.1999 n. 42811 autorizza l'utilizzo del "service", definito come il conferimento di campioni biologici per l'esecuzione di determinazioni analitiche a laboratorio diverso da quello al quale afferisce l'utente e stabilisce che i laboratori accreditati possono inviare campioni in "service" solo ad altre strutture accreditate, mentre i laboratori autorizzati, ma non accreditati, possono inviare campioni in "service" sia a laboratori autorizzati sia a laboratori accreditati;
- la gestione dell'erogazione delle prestazioni attraverso il "service" è regolata dalla DGR IX/7044 - allegato 5 del 26/09/2022 e ss.mm.ii.;
- la circolare della DG Welfare Protocollo G1.2025.0012189 del 31/12/2025 stabilisce che, "nell'erogazione delle prestazioni in regime di "service" tra Strutture pubbliche, i rimborsi devono essere regolati da rapporti

copia non utilizzabile per fini legali

convenzionali tra pari; tuttavia l'importo del rimborso per ciascuna prestazione non può superare la tariffa prevista dal Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR), decurtata del 5%";

- con nota prot. n. 5709 del 02.02.2026 (prot. FSGT n. 2772 del 02.02.2026), l'ASST ha chiesto la disponibilità della Fondazione IRCCS alla stipula di una convenzione per l'esecuzione di esami id laboratorio a favore dei propri utenti;
- presso la Fondazione IRCCS è presente la S.C. Laboratorio Analisi, che possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;
- la finalità che si intende perseguire attraverso la stipula della convenzione in argomento è quella di garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 – Fondazione IRCCS assicura, per il tramite della S.C. Laboratorio Analisi, alla ASST l'esecuzione degli esami di laboratorio di cui all'**allegato 1),** parte integrante e sostanziale del presente atto, alla tariffa nello stesso indicata. L'elenco potrà essere integrato con successivi provvedimenti qualora ASST dovesse richiedere ulteriori prestazioni e/o qualora Fondazione IRCCS dovesse rendersi disponibile allo svolgimento di ulteriori prestazioni.

Art. 3 – L'identificazione, la selezione, l'invio, il trasporto e la consegna dei

copia non utilizzabile per fini legali

materiali da sottoporre ad esame biologico (ai sensi della DGR 7044/2022 e ss.mm.ii) presso la SC il Laboratorio Analisi della Fondazione IRCCS sono a carico dell'ASST, che provvederà con mezzi propri, a proprie spese e sotto la propria responsabilità.

La Fondazione IRCCS garantisce il rispetto dei requisiti laboratoristici ai sensi della DGR 7044/2022 e ss.mm.ii. oltre che i tempi massimi di refertazione dei risultati entro 7 giorni lavorativi dalla data di accettazione presso la Fondazione.

Nelle more dell'avvio del sistema regionale di gestione del service di laboratorio (Order Manager regionale), la trasmissione dei referti, in formato PDF e firmati digitalmente, avverrà tramite PEC da parte della Segreteria del Centro Prelievi della Fondazione IRCCS alla PEC della ASST (protocollo@pec.asst-val.it).

L'accesso ai referti avverrà attraverso password comunicata tramite un canale distinto rispetto a quello utilizzato per l'invio dei documenti.

L'archiviazione/conservazione dei referti e la riconsegna al paziente saranno a cura dell'ASST che ha generato la richiesta.

Art. 4 - L'ASST Valtellina e Alto Lario, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo, dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici, pertanto, trasmetterà alla Fondazione IRCCS, tramite il Nodo Smistamento degli Ordini (NSO), ordine di acquisto in formato elettronico.

Ai fini della emissione della fattura la Fondazione IRCCS provvederà a trasmettere, di norma mensilmente, all'ASST, l'elenco degli esami effettuati

copia non utilizzabile per fini legali

unitamente alla fattura al seguente indirizzo mail: ragioneriafornitori@asst-val.it

Il Direttore SC Laboratorio di ASST VAL, o suo delegato, provvederà alla verifica delle prestazioni.

Il corrispettivo sarà versato dall'ASST entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale, ai sensi della vigente normativa.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST e della Fondazione IRCCS

Art. 5 - L'ASST è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte e di eventuali danni a pazienti, non residuando in capo alla Fondazione IRCCS alcuna conseguenza pregiudizievole, e si impegna a manlevare la stessa Fondazione da qualunque danno possa derivare dalla presente convenzione e riconducibile all'ASST.

Del pari, la Fondazione IRCCS mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività svolta dalla medesima e dai suoi sanitari.

Si dà atto che la Fondazione IRCCS ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti e per conto della stessa Fondazione.

Art. 6 - La presente convenzione decorre **dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31.12.2029.**

copia non utilizzabile per fini legali

Ove le parti abbiano dato esecuzione ad attività disciplinate dalla presente convenzione, in data precedente a quella di sottoscrizione, a partire dal giorno 23.11.2026, le stesse dovranno intendersi regolamentate dalle previsioni di cui alla presente convenzione.

La convenzione potrà essere rinnovata o prorogata per iscritto, mentre è escluso il tacito rinnovo.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con motivato preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via posta certificata (PEC), fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionale, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili con essa incompatibili.

Art. 7 – Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, la Fondazione IRCCS assume il ruolo di Responsabile esterno nominato dall'ASST, quest'ultimo in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, è costituito dall'Allegato 2) alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Rimane in capo all'ASST, quale titolare del trattamento dei dati, l'obbligo di rendere l'informativa e acquisire il consenso del paziente per l'analisi e per il trattamento dei dati utilizzati anche dalla Fondazione IRCCS.

Art. 8 – Le Parti dichiarano di accettare il contenuto delle rispettive Sezioni Anticorruzione e Trasparenza dei PIAO e Codici Etici e di comportamento, di cui hanno preso visione sui propri siti istituzionali (www.asst-val.it e

Copia non utilizzabile per fini legali

www.irccs-sangerardo.it), e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere e ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 9 - Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle condizioni operative ed economiche della presente convenzione, anche a seguito di aggiornamenti normativi, le Parti si riservano di procedere con stipula di addendum al presente atto mediante adozione di formale provvedimento di approvazione dello stesso addendum.

La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentazioni regionali con essa incompatibili e/o in contrasto.

Art. 10 - La presente convenzione:

- è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e ss.mm.ii.;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. n. 131/86.
- è soggetta all'imposta di bollo, assolta in modo virtuale da ASST, ai sensi dell'art. 2, all. A, Tariffa, parte I, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico della ASST.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, se dovuti,

Copia non utilizzabile per fini legali

sono a carico dell'ASST.

Art. 11 - Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto Foro esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Per Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

per Delega del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

(come da decreto DG n. 130 del 2/10/2025 e nota prot. n. 20643 del 17/10/2025)

Il Direttore S.C. Convenzioni, Libera Professione e Marketing

Dott.ssa Roberta Mazzoli

Per ASST della Valtellina e dell'Alto Lario

Il DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi

copia non utilizzabile per fini legali

Allegato 1)

Codice DM	Descrizione Prestazione	Tariffa
(90.68.5) x17	Pannello precipitine (17 tipologie test: m1, m2, m3, m6, m9, m12, m15, m36, m24; m42; m207; m212, m228, e7, e90-Cocorito: proteine seriche, piume e feci; e92-Parrocchetto: proteine seriche, piume e feci, e93-Piccione: proteine seriche.	€ 216,41
(90.68.5) x14	Pannello precipitine (14 tipologie test: m1, m2, m3, m6, m9, m12, m15, m36, m24; m42; m207; m212, m228, e7)	€ 178,22

copia non utilizzabile per fini legali

Allegato 2)

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario, con sede legale in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale/partita IVA 00988090148, in qualità Titolare del trattamento dei dati personali, attribuisce il ruolo di Responsabile esterno a:

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con sede legale in Monza (MB), Via G. Pergolesi n. 33, codice fiscale/partita IVA 12698710964, nella persona del Direttore Generale, Dott. Michele Brait (di seguito denominata Responsabile)

per le seguenti attività**: Convenzione per l'esecuzione di esami di laboratorio.**

Tale incarico viene attribuito ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento"). Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.
La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer (laddove nominato) individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.
Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico

Copia non utilizzabile per fini legali

del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenza come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

a. comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;
b. autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
c. garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e assistere il Titolare del trattamento nella valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
d. garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
e. garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
f. garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
g. garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
h. garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
i. garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire

Copia non utilizzabile per fini legali

senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore, all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:

- natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonche le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.

j. cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
k. rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
l. comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
m. attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.
Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo accordo. Il presente atto rimarrà in vigore fino

copia non utilizzabile per fini legali

a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali del citato accordo di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali.

Luogo e data _____

Firma per il Titolare del Trattamento
Il Direttore Generale

Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi

Firma per il Responsabile del Trattamento
Per Delega di firma del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo
(come da decreto DG n. 127 del 05/02/2026 e nota prot. n. 5276 del 6/02/2026)

Il Direttore S.C. Convenzioni, Libera Professione e Marketing
Dott.ssa Roberta Mazzoli

copia non utilizzabile per fini legali

copia non utilizzabile per fini legali